



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **934** del 04/07/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A09/DEL/2024/00021

OGGETTO: Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023: individuazione struttura regionale competente e fissazione della data per la proposta di Piano Straordinario Regionale

L'anno 2024 addì 04 del mese di Luglio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Alessandro Delli Noci	Assessore	Debora Ciliento
Assessore	Gianfranco Lopane	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Viviana Matrangola		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SERVIZIO PARCHI E ETUTELA DELLA BIODIVERSITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: A09/DEL/2024/00021

OGGETTO: Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023: individuazione struttura regionale competente e fissazione della data per la proposta di Piano Straordinario Regionale

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, di concerto con l'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, avv. Serena Triggiani, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e dal Servizio Parchi e tutela della biodiversità confermata dai rispettivi Direttori di Dipartimento, riferisce quanto segue.

Premesso che

L'articolo 18 della L. 157/1992 elenca il cinghiale (*Sus scrofa*) quale specie di fauna selvatica che, ai fini dell'esercizio venatorio è consentito cacciare dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio, prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

L'art. 11 quattordicesima della L. 248/2005 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria prevede al comma 5 quanto segue

"5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

L'articolo 28 della L. R. 59/1997 richiama le previsioni dell'articolo 18 della L. 157/1992 e prevede ai commi 4 e 5

4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.

5. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

L'articolo 31 della L.R. 59/2017 prevede che

1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio. [...]

4. Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.

6. Tale controllo, esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA.

7. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.

8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purché in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell'ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.

10. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designato dall'ente gestore, purché munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

[...]

Con il Regolamento Regionale 7 dicembre 2017, n. 21 è stata disciplinata la caccia al cinghiale in forma collettiva.

Con l'articolo 67 "Iniziativa urgente per la definizione del piano di controllo del cinghiale in Puglia" della LR 67/2017 è stato previsto quanto segue

"1. Ai fini della definizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva della relativa stima ragionata sulla base dell'incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza.

2. Al fine di incentivare l'analoga attività nei parchi naturali nazionali, la Regione può riconoscere ai relativi enti gestori un contributo finanziario regionale."

Con la DGR n. 1526 del 27/09/2021 "Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia: avvio dell'iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" la Giunta Regionale ha preso atto del Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia e ha dato avvio alla procedura di VAS ai sensi dell'art. 9, co. 2, della L.R. 44/12 e smi conclusasi con l'espressione del parere motivato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 174 del 05 maggio 2023 contenente le prescrizioni da ottemperare al fine del rilascio dell'approvazione definitiva del precitato Piano.

Con la DGR n. 1719 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto "Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il controllo della specie" essendo stato rilevato che "l'incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie ha prodotto situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, creando l'esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana

le problematiche connesse ad una eccessiva presenza del cinghiale nelle aree protette ed agli spostamenti degli animali da e verso le aree esterne circostanti, determinano la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini;

il proliferare incontrollato dei cinghiali ha aggravato i pericoli per le persone, con l'aumento degli incidenti e dei danni all'agricoltura causati da tali animali, sempre più diffusi anche nel contesto urbano;

la Giunta Regionale ha approvato la "procedura per il controllo della specie cinghiale ed il contenimento in ambito urbano" ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"

Con l'art. 34 "Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera" della L.R. 51/2021 è stato previsto che

"1. Al fine di porre rimedio ad un problema che si registra ormai da tempo nelle campagne pugliesi, è istituito un tavolo tecnico con esperti provenienti dalla Facoltà di Veterinaria dell'Università degli studi di Bari, per avviare un progetto di monitoraggio e censimento dei cinghiali presenti sul territorio regionale e per la creazione di una filiera delle carni di cinghiale pugliese, allo scopo di inserire la carne di cinghiale tra i prodotti da commercializzare e valorizzare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione sono strutture associative, senza scopo di lucro, che nell'ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all'attività di caccia collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di raccolta selvaggina (CRS) nel territorio di competenza.

Con la DGR n. 1140 del 02.08.2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suidi da allevamento e selvatici", in attuazione del Decreto Legge n. 9/2022 relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (P.S.A.) è stato approvato il predetto Piano;

Con la DGR n. 886 del 26 giugno 2023 "Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia: approvazione" ritenuto necessario riequilibrare la popolazione di cinghiale presente in Regione Puglia, in ottemperanza all'art. 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005 n. 248, all'art. 28 co. 4 e art. 31 della L.R. 59/2017 e soprattutto in attuazione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici", ricostituire i limiti di tollerabilità della presenza del cinghiale tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità nonché i sinistri stradali causati dalla specie e soprattutto conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura; adeguare le presenze nel territorio della Regione Puglia ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie ha approvato il disciplinare attuativo

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto con l'art. 1, comma 447 la modifica dell'art. 19 della L. 157/1992 e con l'art. 1, comma 448 l'introduzione dell'art. 19 ter della L. 157/1992.

L'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della L. 157/1992 come modificato dalla L.197/2022 prevede quanto segue

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e

motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

L'articolo 19 ter della L. 157/1992 come introdotto dalla L. 197/2022

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (Piano straordinario)" è stato

adottato il Piano straordinario per il controllo e il contenimento della fauna selvatica di durata quinquennale ed è stato previsto che le regioni attuano il Piano di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dalla legge n. 157 del 1992.

Il DM 13 giugno 2023 prevede quanto segue

Il Piano straordinario nazionale è strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Il piano costituisce pertanto il primo momento di pianificazione, cui fa seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che dovranno recepire i contenuti del piano straordinario.

Qualora abbiano già approvato i predetti piani, le regioni provvedono, ove ritenuto necessario dalle medesime, all'integrazione dei piani esistenti o in corso di approvazione in base alle previsioni contenute nel presente Piano straordinario.

Nelle more della citata verifica, che dovrà avvenire non oltre centottanta giorni dall'approvazione definitiva del presente Piano straordinario, continuano ad essere vigenti i piani regionali già approvati.

Relativamente al rapporto che intercorre tra il Piano straordinario e i PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in legge 7 aprile 2022, n.29, i PRIU costituiscono dei piani di azione e di intervento, finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell'ottica della prevenzione della peste suina africana.

In ogni caso, nei limiti della predetta competenza, e salvo le diverse misure rese necessarie dal contenimento della peste suina, gli stessi PRIU dovranno essere integrati con le prescrizioni del presente piano straordinario, ove ritenuto necessario.

Per il contenimento delle specie di fauna cacciabili, la pianificazione venatoria da parte delle Regioni assicurerà l'integrazione ed il coordinamento con le attività previste dal presente Piano straordinario al fine di garantire la massima efficacia anche tramite integrazione e coordinamento degli interventi di caccia e di controllo, tenendo conto altresì delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione della peste suina africana.

Ritenuto necessario

- effettuare una complessiva disamina di tutte le richiamate disposizioni e deliberazioni regionali che nel tempo hanno fornito indicazioni per l'attività di gestione e controllo della specie "*Sus scrofa*", ivi comprese quelle adottate ai sensi della normativa in materia di prevenzione della peste suina africana. Tale disamina dovrà consentire di raccogliere e sistematizzare tutti i dati disponibili e di valutare criticamente il grado di efficacia individuando i margini di massimizzazione di efficienza ed efficacia in relazione alla mitigazione degli impatti e dei rischi potenziali causati dalla specie *Sus scrofa* sulle attività antropiche e sulla biodiversità
- effettuare una puntuale ricognizione delle attività poste in atto dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali sia secondo le competenze ai medesimi attribuite dalle leggi istitutive in materia di controllo della fauna selvatica sia secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione della peste suina africana. Tale disamina dovrà consentire di raccogliere e sistematizzare tutti i dati disponibili e di valutare criticamente il grado di efficacia individuando i margini di massimizzazione di efficienza ed efficacia in relazione alla mitigazione degli impatti e dei rischi potenziali causati dalla specie *Sus scrofa* sulle attività antropiche e sulla biodiversità;
- dar seguito al piano straordinario nazionale ed adottare i piani regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 e D.M.13 giugno 2023 o, in subordine per i piani già approvati, provvedere all'integrazione degli stessi per recepire i contenuti del piano straordinario;

- recepire le «Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica» prevedendo, anche al fine di generare la creazione di una filiera regionale delle carni di cinghiale, la destinazione dei capi abbattuti al consumo domestico e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico come previsto dall'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario per la PSA.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Tanto premesso e ritenuto, si propone di:

- di fare proprio ed approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di individuare la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e il Dipartimento Ambiente – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità quali articolazioni regionali competenti a proporre il **Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, sub specie cinghiale (sus scrofa)** in Puglia ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023
- ai fini della proposta di Piano come sopra prevista, costituire un tavolo di coordinamento con funzioni consultive e propositive in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica, composto dal Dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità, dai rappresentanti degli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali, dai rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dai rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale, con compiti di disamina del raggiungimento dei target per la mitigazione degli impatti e dei rischi potenziali causati dalla specie *Sus scrofa* sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità, di ricognizione delle attività poste in atto dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali secondo previsioni di legge,
- di stabilire il termine per la proposta del predetto Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, con riferimento al cinghiale (sus scrofa) in Puglia, alla data del 30 settembre 2024;
- di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal decreto 13 giugno 2023, in caso di non adeguamento al detto piano da parte degli enti gestori di parchi ed aree protette regionali, la Regione può prevedere il commissariamento dell'ente, al solo fine dell'attuazione del piano stesso;
- di consentire l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno delle zone di restrizione da PSA II e III come indicate nell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario per la peste suina e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del

vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

Ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere

L’impatto di genere stimato è:

- Diretto
- Indiretto
- X** **Neutro**
- Non rilevato


Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio parchi e tutela della biodiversità

Ing. Caterina Dibitonto

 Caterina Dibitonto
04.07.2024 08:04:12
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dott. Domenico Campanile

 Domenico Campanile
04.07.2024 08:30:57
GMT+00:00

I Direttori di Dipartimento, ai sensi del d.P.G.R. 22/2021, NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone



GIANLUCA
NARDONE
04.07.2024
08:37:57
GMT+00:00

**Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**

Ing. Paolo Francesco Garofoli



Paolo Francesco
Garofoli
04.07.2024 08:08:38
GMT+01:00

**L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste**
Dott. Donato Pentassuglia



Donato Pentassuglia
04.07.2024 09:43:45
GMT+01:00

**L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale,
Crisi industriali e Politiche di genere**
Avv. Serena Triggiani



SERENA
TRIGGIANI
04.07.2024
08:24:24
GMT+01:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta concertativa degli Assessori;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare proprio ed approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di individuare la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e il Dipartimento Ambiente – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità quali articolazioni regionali competenti a proporre il **Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, sub specie cinghiale (sus scrofa)** in Puglia ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023
- ai fini della proposta di Piano come sopra prevista, costituire un tavolo di coordinamento con funzioni consultive e propositive in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica, composto dal Dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità, dai rappresentanti degli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali, dai rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dai rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale, con compiti di disamina del raggiungimento dei target per la mitigazione degli impatti e dei rischi potenziali causati dalla specie *Sus scrofa* sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità, di ricognizione delle attività poste in atto dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali secondo previsioni di legge,
- di stabilire il termine per la proposta del predetto Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, con riferimento al cinghiale (*sus scrofa*) in Puglia, alla data del 30 settembre 2024;
- di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal decreto 13 giugno 2023, in caso di non adeguamento al detto piano da parte degli enti gestori di parchi ed aree protette regionali, la Regione può prevedere il commissariamento dell'ente, al solo fine dell'attuazione del piano stesso;
- di consentire l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno delle zone di restrizione da PSA II e III come indicate nell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario per la peste suina e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta